



Circolare informativa per la clientela
n. 29/2015 del 19 ottobre 2015

FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

In questa Circolare

- 1. Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture**
- 2. Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi**
- 3. Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi**
- 4. Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili**
- 5. Cessazione degli incentivi e delle riduzioni**

A seguito della pubblicazione nella G.U. del **D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi**, l'Agenzia delle Entrate, dal **1° luglio 2016**, metterà a disposizione dei contribuenti, un servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Dal **1° gennaio 2017** il Ministero dell'Economia e delle Finanze si attiverà nei confronti dei soggetti passivi Iva attraverso il cd. «Sistema di Interscambio (SdI)» gestito dalla stessa Agenzia delle Entrate. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini Iva, effettuate dal 1° gennaio 2017, il decreto in esame prevede che i soggetti passivi Iva **possano optare** per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e delle eventuali variazioni. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno successivo estensibile per un quinquennio, se non revocata. Si dovrà comunque attendere l'emanazione di un **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**.

In Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015 è stato pubblicato il **D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi**, decreto entrato in vigore il 2 settembre 2015 ed attuativo della legge di riforma fiscale (legge delega 11 marzo 2014, n. 23).

Analizzeremo le principali novità introdotte dal D.Lgs. 127/2015 seguendo le disposizioni contenute nei vari articoli evidenziando, di volta in volta, sia i riferimenti di legge sia l'impatto che il nuovo intervento normativo in materia di fatturazione elettronica ha generato fra i soggetti interessati.

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture

L'**art. 1**, D.Lgs. 127/2015 **regolamenta** la **fatturazione elettronica** e la **trasmissione telematica delle fatture** o dei **relativi dati**.

In particolare, al co. 1, il medesimo articolo prevede che a decorrere dal **1° luglio 2016** l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.

Per specifiche categorie di soggetti passivi Iva, individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le associazioni di categoria nell'ambito del forum nazionale sulla fatturazione elettronica, verrà messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 1, co. 209, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (cioè nei confronti di soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche), il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto dall'Agenzia per l'Italia digitale (art. 4, co. 2, D.M. 3 aprile 2013, n. 55).

Il successivo co. 2 prevede, inoltre, che **a decorrere dal 1° gennaio 2017**, il Ministero dell'Economia e delle Finanze **metterà a disposizione** dei soggetti passivi Iva, il **Sistema di Interscambio (SdI)**, gestito dalla stessa Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A del D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

A decorrere dalla predetta data, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibili ai contribuenti, per via telematica ed anche in formato strutturato, le informazioni acquisite dal SdI, al fine di mettere a disposizione dei contribuenti la possibilità di consultare lo stato delle operazioni effettuate.

L'art. 1, co. 3, D.Lgs. 127/2015 prevede, inoltre, l'esercizio dell'opzione ai fini Iva per la trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle Entrate.

Infatti, con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio (SdI).

L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

Per quanto riguarda le **sanzioni** ai contribuenti che esercitano l'opzione di cui al predetto co. 3 si applica, in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, la sanzione di cui all'art. 11, co. 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

In merito alla concreta attuazione delle disposizioni contenute nel co. 3, il medesimo art. al co. 4, stabilisce che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica, sono definite le regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato, secondo principi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti, nonché le modalità di messa a disposizione delle informazioni di cui al co. 2.

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

L'**art. 2**, D.Lgs. 127/2015 prevede la **memorizzazione elettronica** e la **trasmissione telematica** dei dati dei **corrispettivi**.

Il co. 1 del medesimo articolo prevede, infatti, che a decorrere dal **1° gennaio 2017**, i soggetti non obbligati a emettere fattura, se non su richiesta del cliente, possono **optare** per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

L'opzione ha effetto dall'**inizio dell'anno solare** in cui è esercitata fino alla fine del **quarto anno solare** successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione dei corrispettivi prevista all'art. 24, co. 1, D.P.R. 633/1972.

Il successivo co. 2 prevede, inoltre, che a decorrere dal **1° gennaio 2017**, la **memorizzazione elettronica** e la **trasmissione telematica** dei **dati dei corrispettivi** sono invece **obbligatorie** per i **soggetti passivi** che effettuano cessioni di beni tramite **distributori automatici**.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

Come specificato dal co. 5 dell'art. 2, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica (di cui ai co. 1 e 2) sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'**art. 12, co. 1, L. 30 dicembre 1991, n. 413**, e al **D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696**.

Resta, comunque, fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Ai soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (ai sensi del co. 1 e ai soggetti di cui al co. 2) si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le **sanzioni previste** dagli artt. 6, co. 3, e 12, co. 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi

Di grande rilievo ed importanza è l'**art. 3** del nuovo D.Lgs. 127/2015 in quanto individua gli **incentivi** di cui possono godere i soggetti passivi che si avvalgono dell'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi: ad esempio, vengono meno gli obblighi di comunicazione relativi al cosiddetto «spesometro», alle «black list», relativi agli acquisti intracomunitari e i contratti di leasing, di locazione e noleggio nonché agli acquisti da San Marino e si potrà beneficiare di rimborsi Iva più veloci.

Più in particolare, nel dettaglio, l'art. 3, co. 1, D.Lgs. 127/2015 prevede che per i soggetti che si avvalgono dell'opzione per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le **fatture**, emesse e ricevute, e delle **relative variazioni** e dell'**opzione per la memorizzazione elettronica** e la **trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate dei dati dei **corrispettivi giornalieri** delle **cessioni di beni** e delle **prestazioni di servizi** sono attribuiti i seguenti **incentivi**:

- viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate relative allo «spesometro», alle «black list», nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;
- viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'art. 16, lett. c), D.M. 24 dicembre 1993/F e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'art. 50, co. 6, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427;
- i rimborsi Iva sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale;
- il termine di decadenza per gli avvisi di accertamento sono ridotti di un anno. La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Tabella n. 1: Incentivi per l'opzione della trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi
--

a) Viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all' art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 , e all' art. 1, co. 1, D.L. 25 marzo 2010, n. 40 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 (cd. spesometro – black list) ;

b) viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'**art. 7, co. 12, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605**;

c) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'**art. 16, lett. c), D.M. 24 dicembre 1993/F** e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'**art. 50, co. 6, D.L. 30 agosto 1993, n. 331**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 29 ottobre 1993, n. 427 (limitazioni Intrastat)**;

d) i rimborsi di cui all'**art. 30, D.P.R. 633/1972** sono eseguiti in via prioritaria, **entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale**, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto art. 30, co. 2, lett. a), b), c), d) ed e);

e) il termine di decadenza di cui all'**art. 57, co. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633**, e il termine di decadenza di cui all'**art. 43, co. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600**, sono **ridotti di un anno**. La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (riduzione di un anno, da quattro a tre, dei termini di accertamento).

Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili

L'**art. 4** del medesimo decreto definisce, inoltre, la **riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili** per specifiche categorie di soggetti passivi Iva di minori dimensioni, individuati con l'emanazione di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Infatti, l'art. 4 stabilisce che con effetto dal **1° gennaio 2017**, per specifiche categorie di **soggetti passivi Iva di minori dimensioni**, l'Agenzia delle Entrate realizza un programma di assistenza, differenziato per categoria di soggetti, con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'Iva e vengono meno i seguenti obblighi:

- l'obbligo di registrazione delle fatture e degli acquisti (artt. 23 e 25, D.P.R. 633/1972);
- l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia (art. 38-bis, D.P.R. 633/1972).

Tabella n. 2: Riduzione adempimenti amministrativi e contabili

Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per i soggetti Iva:

- l'obbligo di registrazione di cui agli artt. 23 e 25, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'art. 38-bis, D.P.R. 633/1972.

Quanto sopra indicato si applica a condizione che i soggetti passivi Iva effettuino la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, anche mediante il Sistema di Interscambio, con le modalità previste dall'Agenzia, e, qualora effettuino operazioni per le quali non obbligati a emettere fattura, se non su richiesta del cliente, optino per la facoltà di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono individuati i soggetti ammessi a tale regime, tra i quali possono esservi anche soggetti non di minori dimensioni che intraprendono attività d'impresa, arte o professione. Per tali ultimi soggetti il regime in oggetto si applica per il periodo in cui l'attività è iniziata e per i due successivi.

Cessazione degli incentivi e delle riduzioni

L'**art. 5**, D.Lgs. 127/2015 disciplina la **cessazione** degli **incentivi** e degli effetti premiali e nello specifico stabilisce che, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture, emesse e ricevute e delle relative variazioni e dei dati dei corrispettivi ovvero di trasmissione con dati incompleti o inesatti, vengono meno gli incentivi e le riduzioni degli adempimenti, salvo che il contribuente trasmetta correttamente e telematicamente i predetti dati entro un termine da individuarsi con provvedimenti del Direttore della medesima Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, per completezza, che con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite **nuove modalità semplificate** di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate ai sensi del co. 3 (cioè in base all'opzione esercitata dai soggetti Iva che trasmettono telematicamente alla stessa i dati di tutte le fatture emesse e ricevute), basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi Iva e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva da parte dell'Amministrazione finanziaria.